

COMUNE DI SERRAMANNA

Provincia del Sud Sardegna



Via Serra n. 40 – 09038 (VS)

C.F.: 82001070927

P.IVA: 01026810927

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

Il Revisore Unico
Data: 17/10/2019
Luogo: Serramanna

Premessa

Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto della parte II "Ordinamento finanziario e contabile del D. Lgs. n.267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL), dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2, allegati al D.Lgs. 118/2011.

Per la formulazione del parere e per l'esercizio delle sue funzioni l'organo di revisione può avvalersi dei primi tre principi di vigilanza e controllo emanati dal CNDCEC.

Per il riferimento all'anno precedente sono indicate le previsioni definitive 2018.

Il presente documento tiene conto delle norme emanate fino alla data di pubblicazione dello stesso.

Lo schema è composto da un testo word con traccia del parere dell'organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro e da tabelle in formato excel che sono editabili sia direttamente nel file del parere che compilabili nel file excel allegato.

Il testocostituisce soltanto una traccia per la formazione del parere da parte dell'organo di revisione, il quale resta esclusivo responsabile nei rapporti con tutti i soggetti dello stesso destinatari.

Si declina ogni responsabilità per eventuali errori nel contenuto del testo del parere ovvero nella formazione delle tabelle excel.



Parere dell'organo di revisione sulla proposta di BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021 e documenti allegati

Verbale n. 14/2019

Del 24/05/2019

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2019-2021, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, del Comune di Serramanna che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

li Cagliari, 24/05/2019

L'ORGANO DI REVISIONE

Il Revisore Unico

Dott. Sergio Culiolo



Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	5
ACCERTAMENTI PRELIMINARI	7
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	7
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018	7
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021	9
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	10
Fondo pluriennale vincolato (FPV)	11
Previsioni di cassa	12
Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021	14
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	15
La nota integrativa	17
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	18
Verifica della coerenza interna	18
Verifica della coerenza esterna	20
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021	20
A) ENTRATE	20
Entrate da fiscalità locale	20
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria	21
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni	22
Sanzioni amministrative da codice della strada	23
Proventi dei beni dell'ente	23
Proventi dei servizi pubblici	24
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	25
Spese di personale	25
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	26
Spese per acquisto beni e servizi	26
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	27
Fondo di riserva di competenza	30
Fondi per spese potenziali	30
Fondo di riserva di cassa	30
ORGANISMI PARTECIPATI	31
SPESE IN CONTO CAPITALE	32
INDEBITAMENTO	34
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	36
CONCLUSIONI	37

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'organo di revisione del Comune di Serramanna, nominato con delibera consiliare n. 19 del 31/05/2017 con procedura adottata ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 2 del 04 febbraio 2016

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che ha ricevuto in data 16 maggio 2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, approvato dalla giunta comunale in data 13 maggio 2019 con delibera di Giunta Comunale n. 57, completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:

1) nell'art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2018;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (**non sussiste la fattispecie**);
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011;

2) nell'art.172 del D.Lgs.267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h):

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali;
- d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013) e gli otto parametri individuati dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità locale del Ministero dell'Interno con atto di

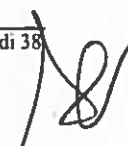
indirizzo del 20/02/2018 e approvati Decreto interministeriale Ministero Interno e Ministero Economia del 28 dicembre 2018;

(Questi parametri sono già inseriti nel decreto del Ministero dell'Interno del 17 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2018 n. 99, sulla certificazione del rendiconto 2017 ma, l'obbligo di applicazione decorre dal 2019 e verranno utilizzati per la prima volta a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione 2018 e del bilancio di previsione 2020/2022).

- e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011;
- f) il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;

3) necessari per l'espressione del parere:

- a) il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta; compreso del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art.21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;
- b) la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 del D.Lgs. 267/2000, art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, art. 35 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 della Leggen. 448/2001) secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti – Reg.ne – Prev. n. 1477 del 09/07/2018 – nota avviso n. 0026020 del 9 luglio 2018;
- c) la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
- d) la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
- e) il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 della Legge n.244/2007 **(non sussiste la fattispecie)**;
- f) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L.112/2008);
- g) il programma biennale forniture servizi 2019-2020 di cui all'art. 21 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016;
- h) il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46 del D.L. n.112/2008;
- i) il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3 del D.L. 112/2008 **(Sarà indicato nella delibera del Consiglio Comunale per approvazione del Bilancio)**;
- j) il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art. 9 comma 28 del D.L.78/2010;
- k) i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme di finanza pubblica;
- l) la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all'articolo 1, commi 138,146 e 147 della Legge n. 228/2012 **(non sussiste la fattispecie)**;
- m) l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all'art. 1 comma 460 della Legge n.232/2016;
- n) l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti.



4) e i seguenti documenti messi a disposizione:

a) il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge n. 296/2006;

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 21/05/2019 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021;

l'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2018 ha aggiornato gli stanziamenti 2018 del bilancio di previsione 2018-2020.

Essendo in esercizio provvisorio, l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2019 e gli stanziamenti di competenza 2019 del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2018, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 15 del 04 giugno 2018 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2017.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 16 in data 11 maggio 2018 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2017 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2017 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

Risultato di amministrazione	
	31/12/2017
Risultato di amministrazione (+/-)	10.828.181,44
di cui:	
a) Fondi vincolati	4.970.960,16
b) Fondi accantonati	1.152.701,90
c) Fondi destinati ad investimento	835.810,97
d) Fondi liberi	3.868.708,41
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	10.828.181,44

L'articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle tabelle riportate al punto 9.11.7 del principio contabile 4/1.

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio e a tal fine ritiene necessario che nelle previsioni 2019-2021 sia data copertura.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2016	2017	2018
Disponibilità:	7.796.436,67	8.337.193,69	10.292.236,98
di cui cassa vincolata	1.385.190,66	2.164.663,53	2.485.977,61
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

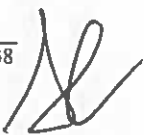
Come anche evidenziato nella bozza di relazione sulla gestione al rendiconto 2018, sono presenti dei disallineamenti per euro 143.289,15, ma è già stata attivata la procedura con il tesoriere finalizzata alla loro eliminazione.

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2019, 2020 e 2021 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2018 sono così formulate:



Riepilogo generale entrate e spese per titoli

Allegato n.3 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE							
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI							
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	443.722,81	580.987,28	-	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	960.800,07	880.219,29	-	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	873.595,03	90.611,05		
	- di cui avanzo - utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	-	-		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	-	10.292.236,98		
10000 TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	previsione di competenza	2.923.682,48	2.954.110,72	2.954.110,72	2.954.110,72
			previsione di cassa	2.563.051,80	2.789.500,00	-	-
20000 TITOLO 2	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	4.375.091,27	3.952.219,64	3.919.719,64	3.919.719,64
			previsione di cassa	4.789.722,78	3.862.928,04	-	-
30000 TITOLO 3	Entrate extratributarie	0,00	previsione di competenza	1.410.002,15	1.498.183,98	1.262.243,39	1.262.243,39
			previsione di cassa	1.592.447,72	1.527.400,56	-	-
40000 TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza	485.291,33	478.233,60	98.162,75	77218,75
			previsione di cassa	515.135,89	307.675,28	0,00	0,00
50000 TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	-	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	-	0,00	0,00	0,00
60000 TITOLO 6	Accessione prestiti	0,00	previsione di competenza	-	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	-	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	-	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	-	0,00	0,00	0,00
90000 TITOLO 9	Entrate per conto terzi e perite di giro	0,00	previsione di competenza	1.417.986,75	1162631,75	1.162.631,75	1162631,75
			previsione di cassa	1.388.896,49	1212596,62	0,00	0,00
TOTALE TITOLI		0,00	previsione di competenza	10.592.054,00	10.045.379,69	9.396.868,25	9.375.924,25
			previsione di cassa	10.849.254,68	9.700.100,50	-	-
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		0,00	previsione di competenza	12.870.173,91	11.597.197,31	9.396.868,25	9375924,25
			previsione di cassa	10.849.254,68	19.992.337,48		

	BILANCIO		ANNO 2019	2020	2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.274.136,81 (580987,28) 10.079.199,33	8.627.144,75 856033,72 0,00 10556903,2	7974767,62 142989,28 (0,00) (0,00)
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.104.678,55 (880219,29) 1.904.230,65	1739063,94 913847,77 0,00 1809762,08	188162,75 0,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	73.369,80 (0,00) 73.369,80	68356,87 0,00 0,00 68356,87	71306,13 0,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.417.986,75 (0,00) 1.448.263,33	1162631,75 0 0,00 1532062,79	1162631,75 0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE TITOLI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.870.171,91 1.461.206,57 13.505.063,11	11.597.197,31 1.769.881,49 13.967.084,94	9.396.868,25 142.989,28 -
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.870.171,91 1.461.206,57 13.505.063,11	11.597.197,31 1.769.881,49 13.967.084,94	9.396.868,25 142.989,28 -

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicativo finanziaria.

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La Commissione Arconet nella seduta del 9 gennaio 2019 ha condiviso il decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al D.lgs. 118/2011 che è in corso di pubblicazione, chiamato a definire, dopo la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 909 e 910), la modalità di contabilizzazione delle spese per opere pubbliche in linea con quanto previsto dal codice dei contratti pubblici (D.lg. 50/2016).

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2019 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate FPV della parte corrente (spese per servizi sociali)	233.039,99
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	125.944,65
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	114.821,21
entrata in conto capitale	880.219,29
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	107.181,43
TOTALE	1.461.206,57

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

Previsioni di cassa


PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2019
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	10.292.236,98
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.789.500,00
2	Trasferimenti correnti	3.862.928,04
3	Entrate extratributarie	1.527.400,56
4	Entrate in conto capitale	307.675,28
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.212.596,62
	TOTALE TITOLI	9.700.100,50
	TOTALE GENERALE ENTRATE	19.992.337,48

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2019
1	Spese correnti	10.556.903,20
2	Spese in conto capitale	1.809.762,08
3	Spese per incremento attività finanziarie	68.356,87
4	Rimborso di prestiti	0,00
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.532.062,79
	TOTALE TITOLI	13.967.084,94
	SALDO DI CASSA	6.025.252,54

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.



In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la reimputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 2.485.977,61

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		10.292.236,98	10.292.236,98	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.943.720,70	2.954.110,72	5.897.831,42	2.789.500,00
2	Trasferimenti correnti	488.021,05	3.952.219,64	4.440.240,69	3.862.928,04
3	Entrate extratributarie	2.390.072,59	1.498.183,98	3.888.256,57	1.527.400,56
4	Entrate in conto capitale	113.603,21	478.233,60	591.836,81	307.675,28
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	-	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	108.767,00	1.162.631,75	1.271.398,75	1.212.596,62
	TOTALE TITOLI	6.044.184,55	10.045.379,69	16.089.564,24	9.700.100,50
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	6.044.184,55	20.337.616,67	26.381.801,22	9.700.100,50

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese Correnti	2.776.543,78	8.627.144,75	11.403.688,53	10.556.903,
2	Spese In Conto Capitale	75.902,42	1.739.063,94	1.814.966,36	1.809.762,
3	Spese Per Incremento Di Attività Finanziarie		0,00	0,00	0,
4	Rimborso Di Prestiti	-	68.356,87	68.356,87	68.356,
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere	-	-	0,00	0,
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	369.431,04	1.162.631,75	1.532.062,79	1.532.062,
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.221.877,24	11.597.197,31	14.819.074,55	13.967.084,
	SALDO DI CASSA				6.025.252,

N.B. La Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) prevede al comma 906 "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019". Non viene ripristinato il limite derogatorio dei cinque dodicesimi.

La legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) introduce un altro tipo di anticipazione di liquidità. I commi da 849 a 857 introducono un dispositivo che consente a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni di richiedere anticipazioni di liquidità a breve termine finalizzandone l'utilizzo alla accelerazione del pagamento dei debiti commerciali. La norma consente agli istituti di credito (banche, Cdp, intermediari finanziari, istituzioni finanziarie UE) di concedere anticipazioni di

liquidità agli enti, da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali. La misura massima concedibile per gli Enti locali, e quindi anche ai Comuni, è di 3/12 delle entrate accertate nel 2017 relativamente ai primi tre titoli delle entrate (comma 850). Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno. Le anticipazioni non costituiscono indebitamento e possono essere richieste anche nel corso dell'esercizio provvisorio (comma. 851). Possono essere finanziati anche i debiti fuori bilancio, purché riconosciuti con le modalità previste dal TUEL (art. 194).

Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		10.292.236,98			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		580.987,28	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		8.404.514,34	8.136.073,75	8.136.073,75
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		8.627.144,75	7.974.767,62	7.971.690,34
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		68.356,87	71.306,13	74.383,41
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			290.000,00	90.000,00	90.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		290.000,00	90.000,00	90.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

L'importo di euro 290.000,00 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono costituite da:

- trasferimenti BIOENERGY entrate una tantum per euro 200.000,00;
- proventi da concessioni cimiteriali per euro 90.000,00.

Non è presente avanzo di parte corrente

Utilizzo proventi alienazioni (non sussiste la fattispecie)

Il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che, per gli anni 2018-2020, gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

Risorse derivanti da rinegoiazione mutui (non sussiste la fattispecie)

Il comma 867 dell'art.1 della Legge 205/2017 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoiazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n.78/2015), anche per spesa corrente.

La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.

L'ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoiazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

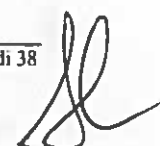
E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011).



Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria (parte eccedente)			
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada (parte eccedente)			
Entrate per eventi calamitosi			
Spese elettorali	51.150,59		
Totale	51.150,59	0,00	0,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
cons. elettorali non locali (regionali ed europee)	51.150,59		
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiano disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
altre da specificare			
Totale	51.150,59	0,00	0,00

Nella nota integrativa sono analizzate le articolazioni e la relazione fra entrate ricorrenti e quelle non ricorrenti.

Relativamente al codice della strada osserva che a parte libera derivante dai proventi provenienti dal codice della strada pari ad euro 12.000,00 è destinata al finanziamento di spese ricorrenti, in quanto trattasi di entrate a regime.

Il codice identificativo della transazione elementare delle entrate non ricorrenti è 2, quella delle spese non ricorrenti 4.

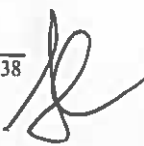
Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.



VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2019-2021 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere con verbali n. 13 del 22/05/2019 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il DUP contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio.

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2019-2021 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

L'organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è in fase di predisposizione e sarà approvato con delibera consiliare nella stessa seduta di approvazione del bilancio previsionale.

Il Revisore ricorda all'Ente che lo stesso dovrà essere redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D.Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n. 12 in data 10 maggio 2019 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2019-2021, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007
(Non redatto)

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98
(Non redatto)

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
(art. 58, comma 1 L. n.112/2008)

Si trova il richiamo all'interno del DUP ragion per cui il Revisore non ha espresso un apposito parere.

Verifica della coerenza esterna**Equilibri di finanza pubblica**

*I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", **allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821)**.*

Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021**A) ENTRATE**

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2019-2021, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale**Addizionale Comunale all'Irpef**

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura del 0,55% (con una soglia di esenzione per redditi fino a euro 10.000,00)

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IUC

Il gettito stimato per l'Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così composto:

IUC	Esercizio 2018 (da schema rendiconto)	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
IMU	596.567,18	589.000,00	589.000,00	589.000,00
TASI	138.170,69	143.000,00	143.000,00	143.000,00
TARI	1.000.931,89	1.205.109,47	1.205.109,47	1.205.109,47
Totale	1.735.669,76	1.937.109,47	1.937.109,47	1.937.109,47

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2019, la somma di euro 1.205.109,47, con un aumento/diminuzione di euro 204.177,58 rispetto alle schema di rendiconto 2018, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune non ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

Tra le componenti di costo è stata considerata la somma di euro 235.892,17 a titolo di crediti risultati inesigibili (comma 654-bis).

In particolare trattasi di un 10% di fisiologica di inesigibilità calcolato sulla base dell'andamento delle riscossioni degli ultimi 5 anni.

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'ente ammonta ad euro 1.205.109,47.

Altri Tributi Comunali

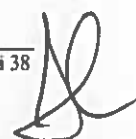
Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito i seguenti tributi (*eliminare quelli non istituiti*):

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP). Nella Voce è ricompresa anche la TARIG (tassa rifiuti giornaliera);
- diritti pubbliche affissioni (DPA).

Altri Tributi	Esercizio 2018 (asestato o rendiconto)	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
ICP	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
TOSAP/TARIG	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale	46.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:



entrate recupero evasione

Tributo	Accertamento 2018*	Residuo 2018*	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
ICI	2.990,88	0,00	0,00	0,00	0,00
IMU	222.030,02	209.189,70	0,00	0,00	0,00
TASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARSU	4.505,88	298,99	0,00	0,00	0,00
ALTRI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	229.526,78	209.488,69	0,00	0,00	0,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)	229.526,78		0,00	0,00	0,00

*accertato 2018 e residuo 2018. Nonostante non sia stato ancora approvato il rendiconto, sono stati presi in considerazione i dati desunti dallo schema di rendiconto 2018 già approvato.

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2017 (rendiconto)	58.728,82	0,00	58.728,82
2018 (asestato o rendiconto)	64.832,56	0,00	64.832,56
2019 (previsionae)	60.000,00	0,00	60.000,00
2020 (previsionae)	60.000,00	0,00	60.000,00
2021 (previsionae)	60.000,00	0,00	60.000,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smiha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta normativa.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
sanzioni ex art.208 co 1 cds	32.000,00	32.000,00	32.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	7.281,44	7.281,44	7.281,44
Percentuale fondo (%)	22,75%	22,75%	22,75%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti. L'organo di revisione prende atto che l'ente nella determinazione del FDCE ha tenuto conto delle disposizioni recate dall'art. 4 del D.L. 23.10.2018 n. 119 (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010), ma non esistevano crediti iscritti in bilancio imputabili a periodi così vecchi.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 12.359,28 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);
- euro 0,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285).

Con atto di Giunta n. 27 in data 01 aprile 2019 la somma di euro 24.719,56 (previsione meno fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La quota vincolata è destinata:

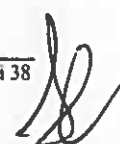
- al titolo 1 spesa corrente per euro 12.359,28

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

La Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: "ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione".

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:



	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Canoni di locazione*	100.771,98	100.771,98	100.771,98
Fitti attivi e canoni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	100.771,98	100.771,98	100.771,98
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	4.265,67	4.265,67	4.265,67
Percentuale fondo (%)	4,23%	4,23%	4,23%

*I canoni di locazione si riferiscono a, locazione di:

- Box mercato civico;
- Caserma Carabinieri;
- Terreni sui quali sono ubicate le antenne con i ripetitori per la telefonia.

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

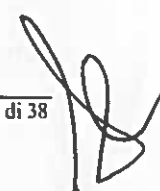
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2019	Spese/costi Prev. 2019	% copertura 2018
Asilo nido			n.d.
Casa riposo anziani			n.d.
Mercato civico	7.278,26	1.640,00	443,80%
Mense scolastiche	100.000,00	170.000,00	58,82%
Musei e pinacoteche			n.d.
Teatri, spettacoli e mostre			n.d.
Colonie e soggiorni stagionali			n.d.
Corsi extrascolastici			n.d.
Impianti sportivi	900,00	7.300,00	12,33%
Parchimetri			n.d.
Servizi turistici			n.d.
Trasporti funebri			n.d.
Uso locali non istituzionali			n.d.
Centro creativo			n.d.
Altri Servizi			n.d.
Totale	108.178,26	178.940,00	60,46%

Le entrate di cui sopra, non sono state oggetto di svalutazione. Ragion per cui in riferimento alle stesse, non c'è stato un adeguamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'organo esecutivo con deliberazione n. 34 del 01 aprile 2019 allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 60,46%.



B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2018 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni Def. 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
101	Redditi da lavoro dipendente	1.914.798,19	1.984.913,35	1.901.898,76	1.875.398,76
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	159.666,75	152.008,04	148.888,83	148.188,83
103	Acquisto di beni e servizi	3.779.469,06	3.949.454,46	3.521.883,49	3.521.851,83
104	Trasferimenti correnti	2.140.608,85	1.800.295,16	1.594.408,74	1.594.408,74
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	20.248,39	17.135,42	14.186,15	11.108,87
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	22.705,31	8.600,00	8.600,00	8.600,00
110	Altre spese correnti	1.236.640,26	714.738,32	784.901,65	812.133,31
Totale		9.274.136,81	8.627.144,75	7.974.767,62	7.971.690,34

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 2.081.737,58, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali, come risultante da delibera di Giunta n. 54 del 13 maggio 2019;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 223.094,99 come risultante da delibera di Giunta n. 54 del 13 maggio 2019;

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Spese macroaggregato 101	1.984.689,02	1.984.913,35	1.901.898,76	1.875.398,76
Spese macroaggregato 103				
Irap macroaggregato 102	97.084,57	133.668,04	130.548,82	129.848,83
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
Totale spese di personale (A)	2.081.773,59	2.118.581,39	2.032.447,58	2.005.247,59
(-) Componenti escluse (B)		212.541,25	183.841,25	183.841,25
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	2.081.773,59	1.906.040,14	1.848.606,33	1.821.406,34
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

La previsione per gli anni 2019, 2020 e 2021 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 (o all'anno 2008 per gli enti che nel 2015 non erano soggetti al patto) che era pari a euro 2.81.773,59.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D.Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2019-2021 sarà previsto della delibera Consiliare di approvazione del Bilancio previsionale ad oggi ancora in corso di predisposizione.

Il revisore ricorda all'Ente che i contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio. L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente. L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228 (in materia di consulenza informatica).

La previsione di spesa **tiene/non tiene** altresì conto delle riduzioni disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 posto che l'ente **rientra/non rientra** nella previsione di cui all'art. 21 bis comma 2 del D.L. 50/2017 (per i comuni e le forme associative che approvano il bilancio di previsione entro il 31/12 dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243).

In particolare le previsioni per gli anni 2019-2021 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Studi e consulenze		80,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	6.784,00	80,00%	1.356,80	506,80	506,80	506,80
Sponsorizzazioni		100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Missioni	14.661,24	50,00%	7.330,62	1.230,00	1.230,00	1.230,00
Formazione	5.003,34	50,00%	2.501,67	2.261,67	2.651,67	2.651,67
Totale	26.448,58		11.189,09	3.998,47	4.388,47	4.388,47

In proposito alla "formazione", per l'anno 2018, si precisa che il Comune ha usufruito per quanto riguarda la formazione sull'anticorruzione, della deroga. Ciononostante si è proceduto alla ricostruzione delle spese per l'anno 2009 in quanto lo stesso avrebbe dovuto adottare una delibera di esplicitazione delle spese finanziate con il fondo unico comprese anche le spese per missione.

La Corte costituzionale con sentenza n.139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2019-2021 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del fcde deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 1, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo:

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X ()*
Accertamenti esercizio X

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).

(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà).

Importo minimo

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

N.B. La Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), in tema di FCDE prevede al comma 1015 che: "Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
- b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."

Inoltre al comma 1016 prevede che "La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
- b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."

Il comma 1017 prevede che "I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui

all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato):
-utilizzando la facoltà di accantonare l'importo minimo previsto dalla normativa vigente.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2019					
TITOLI	BILANCIO 2019 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2.954.110,72	234.755,32	199.542,03	-35.213,29	6,75%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	3.734.597,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.498.183,98	309.877,99	263.396,30	-46.481,69	17,58%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	298.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	8.485.125,43	544.633,31	462.938,33	-81.694,98	5,46%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	8.186.891,83	544.633,31	462.938,33	-81.694,98	5,65%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	298.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2020					
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO	ACC.TO EFFETTIVO	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2.954.110,72	234.755,32	223.017,56	-11.737,76	7,55%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	3.702.097,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.262.243,39	309.877,99	294.384,09	-15.493,90	23,32%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	98.162,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	8.016.613,99	544.633,31	517.401,65	-27.231,66	6,45%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	7.918.451,24	544.633,31	517.401,65	-27.231,66	6,53%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	98.162,75	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2.954.110,72	234.755,32	234.755,32	0,00	7,95%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	3.702.097,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.262.243,39	309.877,99	309.877,99	0,00	24,55%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	77.218,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	7.995.669,99	544.633,31	544.633,31	0,00	6,81%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	7.918.451,24	544.633,31	544.633,31	0,00	6,88%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	77.218,75	0,00	0,00	0,00	0,00%

Fondo di riserva di competenza

Premesso che le spese correnti sono pari ad euro:

- 2019, euro 8.627.144,75;
- 2020, euro 7.974.767,62;
- 2021, euro 7.971.690,34.

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2019 - euro 26.000,00 pari allo 0,31% delle spese correnti;

anno 2020 - euro 44.700,00 pari allo 0,56% delle spese correnti;

anno 2021 - euro 44.700,00 pari allo 0,56% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** (0,30%) ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

L'organo di revisione ha verificato che la metà della quota minima del fondo di riserva è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ⁽¹⁾:

FONDO	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Accantonamento per contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.600,00	2.600,00	2.600,00

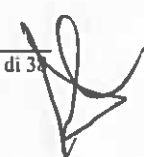
A fine esercizio come disposto dall'art. 167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Come già indicato anche nella relazione del Sottoscritto al rendiconto 2017, *non esiste, ad oggi, una ricognizione dei contenziosi esistenti a carico dell'ente formati negli esercizi precedenti e, pertanto, non è stata calcolata una corretta e puntuale passività potenziale probabile con puntuali accantonamenti.*

Si sollecita l'Ente ad agire quanto prima in tal senso, dato che la situazione attuale, potrebbe determinare elevati rischi legati ad una mancata reale ponderazione del rischio di soccombenza dei contenziosi in essere.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali) ed ammonta ad euro 26.000,00 rispetto alle spese finali di euro 12.366.665,28 (percentuale dello 0,21).



ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2019-2021 l'ente prevede di esternalizzare i seguenti servizi:

- Nettezza Urbana;
- Fognatura e Depurazione delle acque.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2017, e tale documento è allegato al bilancio di previsione.

Non ci sono Organismi partecipati ufficialmente in perdita.

Non ci sono Organismi partecipati ufficialmente in perdita.

Le seguenti società partecipate nell'ultimo bilancio approvato non presentano perdite che richiedono gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art.2482-ter del codice civile:

Denominazione sociale	Quota di partecipazione*	Patrimonio netto al 31.12.2017	Importo versato per la ricostituzione del capitale sociale	Motivazione della perdita	Valutazione della futura redditività della società	Esercizi precedenti chiusi in perdita
CISA SERVICE SRL	21,39%	114.998,00	0,00	0,00	0,00	nessuno

*Il Comune partecipa alla Società CISA SERVICE S.R.L. per il tramite di una partecipazione diretta del 6,73%, nonché tramite una partecipazione indiretta, per il tramite del CONSORZIO CISA SERVICE, del 14,66%; totale partecipazione 21,39%).

Accantonamento a copertura di perdite

Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell'esercizio 2017, non risultano risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l'ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016.

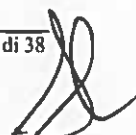
Si segnala che, nonostante, come detto sopra, non si possa rilevare ufficialmente una perdita in capo alla Società partecipata, in data 31 ottobre 2017, il Sottoscritto nella propria relazione sull'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016, ha rilevato quanto segue:

"Se da un punto di vista tecnico-operativo il Bilancio Consolidato risulta redatto correttamente, da un punto di vista sostanziale, la redazione dello stesso non consente di assolvere la funzione per la quale è stato previsto così come indicato dall'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011: "il bilancio consolidato deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale nonché il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società partecipate e controllate". Sulla base dei controlli eseguiti dal Sottoscritto e delle informazioni altresì riportate in nota integrativa, è invece emersa una criticità al momento non risolvibile: i dati forniti dal CONSORZIO CISA non sono stati epurati delle partite infragruppo con la società CISA SERVICE S.r.l., a causa di una discordanza fra le partite creditorie/debitore reciproche. Infatti dal bilancio al 31/12/2016 della società CISA SERVICE S.r.l. emerge che, pur in presenza di una sentenza sfavorevole alla stessa, siano stati mantenuti dei crediti verso il CONSORZIO CISA e da questo disconosciuti, per oltre un milione di euro".

Si invita pertanto l'ente alla risoluzione della rilevante criticità di cui sopra monitorandola costantemente, e informando il Sottoscritto di tutti i futuri sviluppi.

Adeguamento statuti

La Società CISA SERVICE Srl, non ha proceduto all'adeguamento del proprio statuto societario ai sensi del D.Lgs. 175/2016.



Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto con provvedimento motivato n. 34 del 20 dicembre 2018, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse.

L'esito di tale ricognizione:

- è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, in data 21 marzo 2019;

- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 21 marzo 2019.

Nel provvedimento di cui sopra, non risultano partecipazioni da dismettere.

SPESE IN CONTO CAPITALE**Finanziamento spese in conto capitale**

Le spese in conto capitale previste negli anni 2019, 2020 e 2021 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (1)					
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		90.611,05	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		880.219,29	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		478.233,60	98.162,75	77.218,75
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		290.000,00	90.000,00	90.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1.739.063,94	188.162,75	167.218,75
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			0,00	0,00	0,00

Investimenti senza esborsi finanziari (non sussiste la fattispecie)

Sono programmati per gli anni 2019-2021 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa come segue:

	2019	2020	2021
Opere a scomputo di permesso di costruire	0,00		
Acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche			
Permute			
Project financing			
Trasferimento di Immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016			
TOTALE	0,00	0,00	0,00

L'ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

L'organo di revisione rilevato che l'ente non ha posto in essere dal 1 gennaio 2016 nuovi contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati e che tali operazioni sono considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento dell'Ente.

Limitazione acquisto immobili (non sussiste la fattispecie)

La spesa prevista per acquisto immobili rispetta le condizioni di cui all'art.1, comma 138 L. n.228/2012, fermo restando quanto previsto dall'art.14 bis D.L. 50/2017.

(Poiché la regola generale è il divieto di procedere ad acquisti immobiliari, ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo se:

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità (assoluta necessità per obbligo giuridico) e l'indilazionabilità (impossibilità oggettiva) attestate dal responsabile del procedimento;*
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Deve essere acquisita prima della definizione delle operazioni di acquisto;*
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.)*

*** n.b. Questa limitazione è disapplicata dal comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) che introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.**

INDEBITAMENTO

Il revisore ha verificato che la Missione 50 riporta al programma 1 tutti gli interessi passivi su operazioni di indebitamento e al programma 2 tutte le quote capitale della rata di ammortamento.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Residuo debito (+)	777.106,13	634.577,00	561.207,20	492.850,33	421.544,20
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	142.529,13	73.369,80	68.356,87	71.306,13	74.381,41
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	634.577,00	561.207,20	492.850,33	421.544,20	347.162,79
Nr. Abitanti al 31/12	9.110	9.030	9.000	9.000	9.000
Debito medio per abitante	69,66	62,15	54,76	46,84	38,57

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2019, 2020 e 2021 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Oneri finanziari	26.864,53	20.248,36	17.135,42	14.186,15	11.108,87
Quota capitale	142.529,13	73.369,80	68.356,87	71.306,13	74.383,41
Totale fine anno	169.393,66	93.618,16	85.492,29	85.492,28	85.492,28

La previsione di spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2017	2018	2019	2020	2021
Interessi passivi	26.864,53	20.248,39	17.135,42	14.186,15	11.108,87
entrate correnti	8.077.863,34	7.751.219,99	8.656.033,78	8.708.775,90	8.404.514,34
% su entrate correnti	0,33%	0,26%	0,20%	0,16%	0,13%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento come da prospetto seguente:

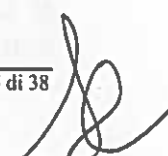
	2019	2020	2021
Garanzie prestate in essere			
Accantonamento			
Garanzie che concorrono al limite indebitamento			

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012:

- a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

N.B. I commi da 961 a 964 della legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) consentono l'apertura di una tornata di rinegoziazione dei mutui rimasti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la riforma della Cassa depositi e prestiti del 2003, sui quali Cdp mantiene esclusivamente la gestione operativa. I destinatari sono i Comuni, le Province e le Città metropolitane. Lo stock complessivo di tali posizioni debitorie è stimato in circa 2,2 miliardi di euro. Dalle operazioni di rinegoziazione dovrà derivare una riduzione del valore finanziario delle passività totali; in altri termini l'operazione ora attivata, diversamente da precedenti operazioni di rinegoziazione riguardanti i mutui Cassa depositi e prestiti, ristruttura il debito locale tenendo conto della discesa dei tassi di interesse intervenuta negli ultimi anni, diminuendo l'onere per gli enti per alcune decine di milioni di euro complessivi.

Il comma 963 rimanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2019 l'individuazione dei mutui che saranno oggetto di rinegoziazione, nonché i criteri e le modalità di perfezionamento delle operazioni. La norma precisa altresì che le rinegoziazioni saranno determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.



OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2018-2020;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti.

c) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2019-2021, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quiquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

f) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art.16, comma 4 del D.L. 98/2011 – Legge 111/2011

Data l'assenza dello stesso all'interno del DUP, *si invita l'Ente ad adoperarsi per procedere con la redazione piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4 del D.L. 98/2011 – Legge 111/2011, procedendo quanto prima ad individuare il Soggetto deputato alla predisposizione dello stesso. Tale piano, è obbligatorio quale strumento di programmazione economico-finanziaria come disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b) punto 1 del TUEL.*

g) Fondi per spese potenziali

Non esiste, ad oggi, una ricognizione dei contenziosi esistenti a carico dell'ente formati negli esercizi precedenti e, pertanto, non è stata calcolata una corretta e puntuale passività potenziale probabile con puntuali accantonamenti.

Si invita l'Ente ad agire quanto prima in tal senso, dato che la situazione attuale, potrebbe determinare elevati rischi legati ad una mancata reale ponderazione del rischio di soccombenza dei contenziosi in essere.

h) Regolamento di contabilità

Come già indicato dal Sottoscritto in precedenti relazioni, *si invita l'Ente a predisporre con sollecitudine, la versione definitiva del Regolamento di Contabilità che dovrà sostituire integralmente quanto prima quello attualmente in vigore. Quest'ultimo, approvato con delibera dell'organo consiliare n. 42 del 29/04/1997, poiché carente di ogni corretto riferimento normativo è, di conseguenza, pressoché inutilizzabile. I nuovo Regolamento di contabilità, dovrà essere adottato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 dello Statuto dell'Ente.*

i) Organismi partecipati

Dal bilancio al 31/12/2017 della società CISA SERVICE S.r.l. emerge che, pur in presenza di una sentenza sfavorevole alla stessa (sentenza n. 2995 del 26.10.2016), siano stati mantenuti come già rilevato nella relazione del sottoscritto relativa al bilancio di previsione 2018-2020 (in cui si faceva riferimento al bilancio della società CISA SERVICE S.r.l. chiuso al 31/12/2016) i crediti verso il CONSORZIO CISA e da questo disconosciuti, per oltre un milione di euro. *Si invita l'Ente ad adoperarsi per la risoluzione della rilevante criticità di cui sopra monitorandola costantemente, e informando il Sottoscritto di tutti i futuri sviluppi.*

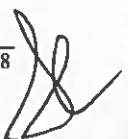
j) Organismi partecipati

Dal bilancio al 31/12/2017 della società CISA SERVICE S.r.l. emerge che, pur in presenza di una sentenza sfavorevole alla stessa (sentenza n. 2995 del 26.10.2016), siano stati mantenuti *come già rilevato nella relazione del sottoscritto relativa al bilancio di previsione 2018-2020 (in cui si faceva riferimento al bilancio della società CISA SERVICE S.r.l. chiuso al 31/12/2016) i crediti verso il CONSORZIO CISA e da questo disconosciuti, per oltre un milione di euro. Si invita l'Ente ad adoperarsi per la risoluzione della rilevante criticità di cui sopra monitorandola costantemente, e informando il Sottoscritto di tutti i futuri sviluppi.*

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.



L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo,
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio,
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018,

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Il Revisore Unico

Dott. Sergio Culiolo